

CODICE ETICO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA

Il Socio della Società Italiana di Chirurgia è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dal codice etico.

Il Chirurgo deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. E' tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, l'ignoranza del quale, non lo esime dalla responsabilità disciplinare

Il comportamento del Chirurgo, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano anche al di fuori dell'esercizio della professione. Svolge la propria attività professionale con impegno, diligenza e serietà, senza discriminazione alcuna, obbedendo alla legge universale della solidarietà umana e sociale oltre che alle norme vigenti interne e comunitarie. Adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza. Deve osservare e far rispettare le leggi ed i regolamenti, respingendo ogni influenza estranea alla dignità della sua funzione, e deve osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la sua moralità, non arrechi danno a terzi e non intralci il corso della giustizia.

Nell'esercizio della professione deve mantenere con chiunque rapporti improntati all'esatto adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti. Deve evitare ogni forma ed atteggiamento di concorrenza sleale e mantenere rapporti leali con i suoi colleghi e con gli altri operatori sanitari e sociali, ispirandosi al reciproco rispetto.

Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione. Il ricorso a tali pratiche non deve comunque sottrarre il paziente a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E' vietato al Chirurgo di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l'esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.

Nell'attività medico-legale deve evitare ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri soci, pena il deferimento al Consiglio Direttivo. La consulenza d'ufficio o di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi a queste disposizioni costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi potenzialmente sanzionabile, previo deferimento del Consiglio Direttivo.

E' vietato esercitare attività incompatibili con la professione che possano comunque ledere la dignità personale e della categoria cui appartiene.

Il Chirurgo deve sottoporsi a continuo aggiornamento e perfezionamento delle proprie conoscenze professionali, per meglio operare e per elevare il proprio prestigio professionale, ed assicurare la sicurezza essenziale per il paziente.

La pubblicità in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie, non può prescindere, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.

Il Chirurgo che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione *sanitaria* non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.

Il Chirurgo non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Il Chirurgo non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.